

DIRITTO SOCIETARIO

Legittima la penale statutaria in caso di inadempimento del socio

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Massima 198** pubblicata dal **Consiglio Notarile di Milano** si esprime in favore della legittima collocazione nello **statuto** di una società di **clausole** che prevedono l'applicazione di **sanzioni pecuniarie** a carico di soci che non adempiono a determinati **obblighi** previsti dallo **statuto** e che si sostanziano nel porre a carico del socio inadempiente il **pagamento di una somma** di denaro – perciò, un'obbligazione pecunaria - oppure una **modifica dei diritti** riferiti alle partecipazioni possedute dallo stesso socio inadempiente (ad esempio, la conversione automatica in una categoria di azioni o di quote con diritti depotenziati, la **sospensione o limitazione del diritto di voto**, ecc.), o infine **altri obblighi** di diversa natura.

In altre parole, la Massima in commento **legittima la previsione delle c.d. "penali statutarie"**, la quale può anche combinarsi con l'attivazione delle più note e comuni clausole statutarie che prevedono il **riscatto delle partecipazioni**, o **l'esclusione del socio** inadempiente; l'agire combinato della penale statutaria con il riscatto o con l'esclusione del socio può trovare spazio ogni qualvolta l'importo della **liquidazione spettante al socio** per effetto di tali eventi è inferiore a quanto deriva dall'applicazione dei criteri stabiliti dalla **legge nel caso di recesso**.

In queste circostanze, sottolinea la Massima, può prevedersi una **compensazione del debito** del socio verso la società in relazione alla penale statutaria, con il credito che gli spetta in corrispondenza della **liquidazione della sua partecipazione**.

La legittimità delle penali statutarie viene giudicata **coerente con il sistema** regolato dagli **articoli 2344, comma 2, e 2466, comma 3, cod. civ.**, in materia di penale di **carattere risarcitorio** riferita alla circostanza della società che, una volta dichiarato decaduto o escluso il socio moroso, è legittimata a trattenere le somme già riscosse, come pure con le disposizioni in materia di inadempimento dell'obbligo di eseguire le **prestazioni accessorie** (**articolo 2345 cod. civ.**) o le prestazioni di **apporto di opera o di servizi** connesse alla sottoscrizione di strumenti finanziari (**articolo 2346, comma 6, cod. civ.**).

Il Notariato milanese sottolinea come la **funzione della penale statutaria** possa essere sia **risarcitoria** che **sanzionatoria**, e possa avere un **contenuto pecuniario**, o comportare in generale l'obbligo del socio inadempiente di eseguire una **prestazione di contenuto patrimoniale** o, come detto, possa avere una **natura** anche solo **esclusivamente sanzionatoria** laddove, ad esempio, si traduca nella variazione in **diminuzione dei diritti sociali** del medesimo socio.

Nell'ordinamento non si intravedono elementi che possano ostare all'utilizzo della penale in presenza di ipotesi che realizzano un **inadempimento dei doveri statutari**; si tratta perciò di circostanze che si riferiscono a **comportamenti colposi o dolosi** del socio, al di fuori di situazioni riferite invece ad **un'impossibilità sopravvenuta e non colpevole** di adempire.

La Massima ricorda poi alcune **situazioni concrete** in cui la dottrina e la prassi hanno già previsto l'attivazione delle penali statutarie; sono menzionate a titolo esemplificativo:

- la violazione di una clausola di *tag along*;
- la violazione di un **divieto di concorrenza** previsto dallo statuto;
- il caso del socio che, obbligato all'acquisto delle partecipazioni dell'altro socio, si rifiuti di adempire.

La penale statutaria, come accennato, si può anche sostanziare in una **variazione dei diritti sociali**, come può essere il caso della **sospensione o limitazione dei diritti di voto**, la conversione automatica delle partecipazioni in un'altra categoria caratterizzata da un **depotenziamento dei diritti** del socio.

Quanto al suo **inserimento dello statuto** di società già esistenti, la Massima evidenzia che la penale statutaria può essere introdotta con **l'ordinaria maggioranza qualificata**, ma non potrà operare nei confronti del socio che si trovasse già in una situazione che potrebbe dare immediatamente luogo alla sua applicazione.

Ossia, si tratta dell'ipotesi del socio che sia **già inadempiente** rispetto all'obbligazione che attiverebbe la penale che si vuole introdurre, sicché l'eventuale introduzione della clausola sarebbe in tale caso **efficace solamente per gli inadempimenti successivi** a questo momento.